



*I procedimenti ambientali:
Autorizzazione Integrata Ambientale -
Fonti*

Titolo III bis (artt. 29 *bis* ss.)

del [d. lgs. n. 152/2006](#)

(c.d. Codice dell'Ambiente)


(l'art. 4, 1° comma del d. lgs. 128/2010 ha
abrogato il

d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)



*I procedimenti ambientali:
Autorizzazione Integrata Ambientale -
Ratio*

Obiettivo




semplificare il regime autorizzatorio previsto per una attività potenzialmente lesiva di diversi fattori ambientali:

invece di richiedere distinte autorizzazioni, l'interessato deve ottenere un'unica autorizzazioni che consideri unitariamente i diversi profili.



*I procedimenti ambientali:
Autorizzazione Integrata Ambientale -
Ratio*

Altri vantaggi
per la pubblica amministrazione



l'autorizzazione integrata consente
da un lato di avere un quadro unitario degli
effetti di una determinata attività
e dall'altro di poter più facilmente raccogliere ed
elaborare i relativi dati.



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale – Campo d'applicazione

Ambito di applicazione oggettivo (art. 6, 13° comma):
le categorie di impianti soggette all'obbligo di AIA sono
contemplate in un apposito elenco


(Allegato VIII e XII del d lgs. 152/2006):

- attività energetiche;
 - attività di produzione e lavorazione dei metalli;
 - attività di produzione e lavorazione dei minerali;
 - industria chimica;
 - gestione dei rifiuti;
 - altre attività (cartiere, industria tessile, concerie, macelli, allevamenti zootecnici con una certa capacità produttiva)
- + le modifiche sostanziali agli impianti suddetti (*v.s.* nel caso di modifiche non sostanziali e cambio del gestore è sufficiente darne comunicazione all'autorità competente che può aggiornare A.I.A.)



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale – Campo d'applicazione

“Ambito di applicazione soggettivo” (art. 7, 5 comma)



il legislatore differenzia tra un' A.I.A. di livello statale,
che riguarda impianti relativi alle attività indicate nell'Allegato XII o
loro modifiche sostanziali per cui competente è il [Ministero
dell'Ambiente](#), sentito il Ministro dell'Interno, del Lavoro, della
Salute, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole
alimentari e forestali
e un' A.I.A. di livello regionale che riguarda gli impianti relativi alle
attività indicate nell'Allegato VIII non ricompresi nell'allegato
VIII in cui è competente l' [autorità indicata dalla legge
regionale](#).



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento

Procedimento amministrativo

per il rilascio

dell' Autorizzazione Integrata Ambientale Statale



distinguere tra l'ipotesi in cui l'A.I.A. si somma alla V.I.A., dalle
ipotesi opposta:

(.....)

1. nel primo caso, dato l'innesto dell'A.I.A. nella V.I.A.,
si delinea una sorta di procedimento unitario nel quale alcuni
adempimenti formali (domanda introduttiva, partecipazione
del pubblico ecc. ecc.) sono svolti con riguardo ad entrambi i
fini (restando distinti ovviamente i parametri e l'oggetto della
valutazione)



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento

2. nel secondo caso il procedimento di A.I.A. ha natura del tutto autonoma, disciplinata dagli artt. 29 bis ss. del d. lgs. 152/2006:

(A) AVVIO PROCEDIMENTO:

- presentazione da parte del proponente di una domanda di autorizzazione in *formato elettronico* (...) contenente:
 - a) impianto, il tipo, la portata delle sue attività;
 - b) le materie prime ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
 - c) le fonti di emissione dell'impianto;
 - d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento

- e. il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale e l'identificazione degli effetti significativi di esse sull'ambiente;
- f. la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dell'impianto o ridurle;
- g. le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h. le misure previste per controllare le emissioni, le attività di autocontrollo e di controllo eseguite dall'APAT e dalle agenzie regionali;
- i. l'indicazione, sommaria, delle principali alternative prese in considerazione dal gestore;
- j. le altre misure adottate per ottemperare ai principi direttivi dell'A.I.A. (art. 6, 15° comma)



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento

... .. in allegato alla domanda di autorizzazione:

- a) presentazione di una sintesi non tecnica dei dati contenuti nella domanda di autorizzazione;
- b) (eventualmente) un'altra sintesi depurata dalle informazioni riservate, cioè sottratte all'informazione al pubblico perché coperte da segreto militare o attinenti alla tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza industriali, commerciale o personale.



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento

- entro 30 giorni dalla ricezione della domanda
l'autorità comunica al richiedente l'avvio del procedimento e provvede alla individuazione degli uffici di deposito delle domande e dei documenti allegati per la libera consultazione da parte del pubblico;
- entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio, il proponente deve provvedere alla pubblicazione su quotidiani nazionali o a diffusione regionale dell'annuncio dell'iniziativa, recante la progettata localizzazione dell'impianto, il nome del gestore, nonché il luogo dove sono stati depositati gli atti e dove possono essere presentate le osservazioni del pubblico;



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento

(B) FASE ISTRUTTORIA:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio si apre fase di partecipazione del pubblico per cui i soggetti interessati possono osservazioni in forma scritta sulla domanda;
- l'autorità competente ai fini del rilascio dell' A.I.A. può convocare una conferenza di servizi ai sensi ed agli effetti dell'artt. 14 e 14-*ter*, c.1-3, 6-9 e 14-*quater* della legge n. 241/1990 alla quale invita "le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri del Lavoro, Salute, dell'Interno, dello Sviluppo economico oltre al soggetto che ha richiesto l'autorizzazione" (nella conferenza di servizi può essere richiesta un'integrazione istruttoria, anche per valutare soluzioni alternative fissando un termine massimo di 90 g per la presentazione della documentazione)



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Procedimento


(C) FASE DECISORIA.

acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni presentate dal pubblico, viene emesso il provvedimento finale di **rilascio** o **diniego** dell'autorizzazione nel termine di 150 giorni * dalla presentazione della domanda, e depositato a cura dell'autorità competente presso l'ufficio già individuato per il deposito di domande e documenti, unitamente alle informazioni rilevanti sulla partecipazione del pubblico al procedimento

* 180 nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia stata richiesta un'integrazione istruttoria.



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale – Contenuto e natura autorizzazione

A.I.A. viene rilasciata a seguito di
un “complesso procedimento istruttorio e decisionale unico”
che assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, in quanto

sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali indicate
nell'allegato IX”*

* l'autorizzazione fissa, inoltre, i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti secondo il criterio direttivo delle migliori tecniche disponibili.



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale – Contenuto e natura autorizzazione

..... che cosa rimane ancora fuori?

1. i titoli edilizi e quindi la conformità urbanistica
(di competenza comunale)*
2. profili sanitari dell'inquinamento atmosferico
(di competenza comunale)
3. autorizzazione paesaggistica

* i titoli edilizi servono ad accertare che il progetto di trasformazione urbana sia compatibile con la disciplina urbanistico-edilizia; mentre l'A.I.A. non ha il compito di autorizzare la collocazione e la costruzione dell'opera ma di autorizzare e conformare la gestione dell'impianto



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale – Durata autorizzazione



Durata dell'autorizzazione

5 anni (10 per impianti di cui al punto 6.6 allegato VIII) rinnovabile*,
tranne per i siti registrati EMAS e per gli impianti certificati secondo la
norma UNI EN ISO 14001 per i quali il periodo di validità
dell'autorizzazione è ampliato rispettivamente a otto anni e sei
anni, in funzione incentivante della certificazione ambientale.

* la procedura per il rinnovo prende avvio con la presentazione della domanda, almeno 6 mesi prima della scadenza e deve concludersi entro 150 giorni, mentre l'impianto continua la sua attività fino alla decisione espressa sulla base delle precedente autorizzazione



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale – Riesame autorizzazione

.....Al di là della scadenza,
è peraltro possibile un riesame dell'autorizzazione,
in presenza di determinate condizioni:

- se vi è un inquinamento tale da rendere improcrastinabile la revisione dei valori limite,
- se vi siano stati dei miglioramenti sostanziali delle migliori tecniche disponibili che consentano una riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
- se la sicurezza di esercizio richieda l'adozione di ulteriori tecniche;
- se siano state emanate ulteriori disposizioni legislative in materia.



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Controlli

..... sul piano dei controlli:

- il gestore è tenuto a trasmettere annualmente tutti i dati relativi alle emissioni nell'aria nell'acqua e nel terreno dell'anno precedente all'autorità competente ed al Ministero
- fermo restando che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e l'ISPRA possono disporre ispezioni periodiche, il cui esito va reso pubblico



I procedimenti ambientali: Autorizzazione Integrata Ambientale - Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio dell'impianto in assenza di A.I.A. ovvero nel caso in cui l'A.I.A. sia stata sospesa o revocata: sanzioni penali in concorrenza con quelle amministrative (secondo criteri di proporzionalità si va da sanzioni pecuniarie alla chiusura dell'impianto)



I procedimenti ambientali: Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica - Fonti

la V.I.A. è stata introdotta nell'ordinamento comunitario dalla direttiva 85/337/CEE poi abrogata e sostituita dalla direttiva 97/11/CE (oggetto di una ingloriosa vicenda di recepimento provvisorio e parziale che iniziato nel 1986 si è trascinato sino al 2008) ;

la V.A.S. è stata invece introdotta dalla direttiva 2001/42/CE



disciplinate inizialmente dalla Parte II del Codice dell'Ambiente ossia dal d. lgs. 152/2006, sono state completamente riscritte dal d. lgs. 4/2008 (il II° correttivo del Codice dell'Ambiente) e più recentemente dal d. lgs. 128/2010 (il III° correttivo)



*I procedimenti ambientali:
Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione Ambientale Strategica – Profili comuni*

La V.A.S e la V.I.A.

sono **processi di valutazione** preventiva e sistematica degli effetti sull'ambiente * che possono derivare da attività di trasformazione del territorio previste

in atti di:


- programmazione e pianificazione
 - progettazione



I procedimenti ambientali: Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica- Profili comuni


Il processo di trasformazione del territorio vede di norma una serie di momenti decisionali che portano l'autorità pubblica competente ad adottare tale decisione a stabilire: se realizzare le trasformazioni, dove, come ossia con quali caratteristiche, in quest'ottica:

la **V.A.S**



attiene alla valutazione degli **impatti significativi** sull'ambientali che prevedibilmente conseguiranno dalla attuazione delle previsioni dei piani e dei programmi

la **V.I.A.**



attiene alla valutazione degli **impatti significativi e negativi** di uno specifico progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale



*I procedimenti ambientali:
Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione Ambientale Strategica – Profili comuni*

impatto ambientale:



alterazione qualitativa/quantitativa, diretto o indiretta, a breve e a lungo termine, positiva o negativa permanente o temporanea, singola o cumulativa, dell'ambiente inteso come "sistema di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici" in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione o dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti (art. 5, d. lgs.152/2006)



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale-

Campo d'applicazione

Campo d'applicazione oggettivo (art. 5, 6° comma):

- sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale statale, le opere e i progetti che rientrano nell'Allegato II al d.lgs. 152/2006
- sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale quelli indicati negli Allegati III e IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono anche parzialmente all'interno di aree protette (l. 346/1991)



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale – Campo d'applicazione

..... campo d'applicazione oggettivo:

1. il decreto 152/06 esclude, in tutto in parte, dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 6, 11° comma)
2. il decreto 152/06 rinvia ad una valutazione caso per caso dell'autorità competente in sede statale relativamente ai progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale, l'esclusione di tali progetti dalla valutazione di impatto ambientale se del caso viene effettuata con decreto interministeriale del Ministro dell'Ambiente e delle Difesa (art. 6, 10° comma)



I procedimenti ambientali: *Valutazione di Impatto Ambientale –* *Campo d'applicazione*

Campo d'applicazione soggettivo:

- l'autorità competente in sede statale è il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali che collabora alla relativa attività istruttoria
- l'autorità competente in sede regionale è la pubblica amministrazione titolare di funzioni di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata con legge regionale o delle province autonome (art. 7, 5 e 6 comma).



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale – Principi generali

Principi generali della V.I.A.:

1. La V.I.A. è un autorizzazione preventiva, espressa e motivata da acquisire prima dell'autorizzazione finale alla realizzazione di un singolo progetto;
2. La V.I.A. ha come obiettivo la "preventiva individuazione degli effetti sull'ambiente di un progetto" e non mira semplicemente alla riduzione di elementi inquinati nell'ambiente, pertanto si fonda su uno Studio di Impatto ambientale (S.I.A.) che individua, descrive e valuta gli **effetti negativi** diretti e indiretti del progetto sull'uomo, fauna e flora, matrici ambientali, sulla loro interazione, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e contiene la descrizione: del progetto, delle principali alternative, delle componenti ambientali soggette a impatto e degli effetti prevedibili, delle misure attivabili per evitare/ridurre/compensare i danni



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale – Principi generali

3. il procedimento di V.I.A. deve assicurare trasparenza dell'iter decisionale, completezza e affidabilità delle informazioni su cui si basa la decisione, per cui si ispira ai pilastri fondamentali della Convenzione di Aarhus :
 - accesso all'informazione ambientale
 - partecipazione ai processi decisionali

4. il procedimento di V.I.A. deve assicurare il coordinamento e la semplificazione delle procedure amministrative in campo ambientale, pertanto sul piano degli effetti, il provvedimento di V.I.A. "*sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto*" (art. 26, 4° comma)



I procedimenti ambientali: Valutazione di Impatto Ambientale – Procedimento

La valutazione d'impatto ambientale comprende:

- a) lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità** limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 7;
- b) la definizione dei contenuti dello **studio di impatto ambientale**;
- c) la **presentazione** e la **pubblicazione del progetto**;
- d) lo **svolgimento di consultazioni**;
- f) la **valutazione dello studio ambientale** e degli **esiti delle consultazioni**;
- g) la **decisione**;
- h) l'**informazione sulla decisione**;
- i) il **monitoraggio**.



I procedimenti ambientali:


Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento

2 fasi preliminari:

1. “verifica di assoggettabilità” (c.d. *screening*)

fase preliminare ed eventuale al procedimento di v.i.a. vero e proprio che si traduce in una valutazione preventiva per accertare se i progetti di cui al 7° comma dell'art. 5 possono comportare “effetti negativi apprezzabili per l'ambiente” tali da essere sottoposti a via la verifica di assoggettabilità viene resa dalla **stessa autorità competente a compiere la valutazione**, in **contraddittorio** con il proponente, sulla base del **progetto preliminare ***, dello **studio preliminare ambientale** in formato elettronico e dell'eventuale integrazione documentale presentata dal richiedente.

* mentre nel codice dell'ambiente *ante* riforma era sottoposto a v.i.a. il progetto preliminare, la disciplina vigente sottopone a v.i.a. ai sensi egli artt. 21 e ss. del d. lgs. 4/2008 il solo progetto definitivo (eccezione per le infrastrutture di interesse strategico ai sensi del d. lgs. 163 del 2006)




I procedimenti ambientali: Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento

..... in realtà la “verifica di assoggettabilità”

e' una sorta di v.i.a. semplificata, 

perché a conclusione della verifica di assoggettabilità l'autorità competente, non solo, può disporre l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale, qualora il progetto non abbia impatti ambientali significativi, viceversa dare avvio al procedimento ordinario di v.i.a., ma soprattutto (ed è questo l'aspetto più rilevante) può impartire le necessarie prescrizioni affinché il progetto non debba subire la procedura ordinaria di v.i.a.



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento

2. fase di scoping:

trattasi anche in questo caso di una fase (prevista indipendentemente dalla verifica di assoggettabilità) preliminare alla procedura di V.I.A. in senso stretto, nella quale il proponente,

sulla base del solo progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello S.I.A. attiva una fase di vera e propria consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare ➡

autorità competente indica condizioni per elaborazione del progetto e dello S.I.A., esamina le principali alternative (opzione zero); indica le condizioni per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo i necessari atti di consenso



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento

concluse queste fasi, preliminari ed eventuali,
prende avvio il procedimento di v.i.a. vero e proprio:

(A) AVVIO PROCEDIMENTO:

- presentazione in formato elettronico di apposita istanza da parte del proponente dell'opera all'autorità competente, allegando il progetto definitivo, lo S.I.A., la sintesi non tecnica e copia dell'avviso dato al pubblico di tale presentazione (in allegato indicazione delle autorizzazioni acquisite o da acquisire)




I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento

(B) FASE ISTRUTTORIA

- entro 30 g dalla presentazione l'amministrazione competente verifica la completezza della documentazione con richiesta eventuale di integrazione da presentare al massimo entro 30 g (nel caso di mancata integrazione l'istanza si ritiene ritirata salvo richiesta di una ulteriore proroga);
 - entro 60 g. dalla presentazione dell'istanza si apre fase di consultazione che prevede anche la possibilità di attivare una vera e propria inchiesta pubblica;
 - compimento delle necessarie attività tecniche e istruttorie: acquisizione di eventuali autorizzazioni, nulla osta, intese, concerti (...) *anche* in seno ad una conferenza di servizi istruttoria e concludendo eventualmente accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune al fine di semplificare le procedure;




I procedimenti ambientali: Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento

(C) FASE DECISORIA:

adozione di un provvedimento espresso e motivato nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza (salvo proroga con atto motivato dell'autorità competente, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità)

D) FASE INFORMAZIONE DECISIONE

tramite pubblicazione del provvedimento di v.i.a (*G.U.*, *B.U.R.*, *web* autorità competente)



I procedimenti ambientali: *Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimento*

(E) FASE DI MONITORAGGIO

per garantire, anche attraverso le agenzie ambientali:

- a) il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate;
- b) verificare la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera;
- c) individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti consentendo all'autorità competente di adottare le opportune misure correttive (art. 28, 1° comma *bis*)



I procedimenti ambientali:

Valutazione di Impatto Ambientale

- Controllo e sanzioni

Articolo 29, 1° comma




poiché la “valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto e parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione”

per cui “i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”



I procedimenti ambientali: *Valutazione di Impatto Ambientale -* *Controllo e sanzioni*

.....Articolo 29, 4° comma




nel caso di opere e di interventi realizzati
senza la previa sottoposizione alla fase di verifica di assoggettabilità
ovvero senza la sottoposizione alla fase di valutazione,
ovvero in caso di violazione del procedimento di V.I.A.
e nel caso di difformità sostanziale* da quanto disposto dai provvedimenti finali,
l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e
quello conseguente all'applicazione della sanzione,
dispone la **sospensione dei lavori** e può disporre la **demolizione** ed il **ripristino dei**
luoghi e della situazione ambientale
a cura e spese del responsabile,
definendone **termini e modalità**

* Violazioni prescrizioni impartite o delle modifiche progettuali richieste: sospensione + ordine di adeguamento



*I procedimenti ambientali:
Valutazione di Impatto Ambientale –
Controllo e sanzioni*

..... Articolo 29, 5° comma



in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in sede di autotutela di autorizzazioni e concessioni rilasciate previa v.i.a. o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale,

i poteri sanzionatori suddetti sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale



*I procedimenti ambientali:
Valutazione Ambientale Strategica
– Campo d'applicazione*

Campo d'applicazione oggettivo



tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale

(elenco ex art. 6, 2° comma):

piani generali, piani territoriali, piani di settore



I procedimenti ambientali:

Valutazione Ambientale Strategica

– Campo d'applicazione

... .. elenco non esaustivo:

- art. 6, 3° comma *bis* consente alla “autorità competente” (ad effettuare la valutazione) di poter stabilire se altri piani o programmi rispetto a quelli di cui al 2° comma, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di altri progetti, possono avere sull'ambiente effetti tali da giustificare l'assoggettamento a v.a.s.;
- art. 7, 7° comma, lett. *c*) attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di individuare altri piani e programmi da sottoporre a v.a.s.;



*I procedimenti ambientali:
Valutazione Ambientale Strategica –
Campo d'applicazione*

programmi comunque esclusi da v.a.s. :

piani destinati alla difesa nazionale se caratterizzati da somma urgenza o siano coperti da segreto di Stato; i piani finanziari e di bilancio; i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica, piani di gestione forestale o strumenti equivalenti




I procedimenti ambientali: *Valutazione Ambientale Strategica –* *Campo d'applicazione*

Campo d'applicazione soggettivo:

- l'autorità competente alla valutazione ambientale strategica in sede statale* è il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali che collabora alla relativa attività istruttoria,
- l'autorità competente in sede regionale* è la pubblica amministrazione titolare di funzioni di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata con legge regionale o delle province autonome (art. 7, 5 e 6 comma).

*sono sottoposti a V.A.S. in sede statale i piani e i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

*sono sottoposti a V.A.S. in sede regionale i piani e i programmi la cui approvazione compete alle regioni, province autonome o altri enti locali.



I procedimenti ambientali:

Valutazione Ambientale Strategica – Principi generali


Principi generali della V.A.S.:

- La V.A.S. non esprime una valutazione sui contenuti dei piani/programmi (mentre la V.I.A. “individua, descrive e valuta ... gli impatti ...”) ma ha la finalità di contribuire alla integrazione di considerazioni ambientali al momento della elaborazione, adozione e approvazione dei piani/programmi, in ossequio al principio generale dello sviluppo sostenibile;




“La valutazione ambientale strategica debba essere “avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma” (art. 11, 1° comma).....

“La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione” (art. 11, 3° comma, d. lgs. 152/2006)



I procedimenti ambientali: Valutazione Ambientale Strategica – Principi generali


- La procedura di V.A.S. è ispirata alla semplificazione procedimentale:
 - **principio di integrazione** (art. 11, 4° comma) “la v.a.s...costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione del piano/programma”
 - **principio di non duplicazione delle valutazioni:**
 1. art. 11, 4° comma “la v.a.s viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (cioè la valutazione deve essere svolta per i diversi piani ma evitando, nel merito, di duplicare le valutazioni)
 2. art. 13, 4° comma, “il rapporto ambientale può utilizzare, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”



I procedimenti ambientali: Valutazione Ambientale Strategica – Principi generali

3. art. 10, 5° comma "nella redazione del S.I.A. si possono utilizzare informazioni ed analisi del rapporto ambientale e sempre nella redazione e nella valutazione dei progetti (V.I.A.) vanno tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della V.A.S.

4. art. 14, 4° comma "le forme di deposito, pubblicità e partecipazione disposte per piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni"



I procedimenti ambientali: Valutazione Ambientale Strategica - Procedimento

La valutazione ambientale strategia comprende:

- a) lo svolgimento di una **verifica di assoggettabilità**;
- b) l'elaborazione del **rapporto ambientale**;
- c) lo svolgimento di **consultazioni**;
- d) la **valutazione** del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
- d) l'espressione di un **parere motivato**;
- e) l'**informazione sulla decisione**;
- f) il **monitoraggio**



I procedimenti ambientali:


Valutazione Ambientale Strategica - Procedimento



2 fasi preliminari:

1. l'eventuale verifica di assoggettabilità:

nel caso di piani e programmi indicati dall'art. 6, commi 3° e 3° *bis*, la v.a.s è subordinata ad una preliminare verifica di assoggettabilità, onde verificare se possano avere impatti significativi sull'ambiente



v.a.s. semplificata perché l'autorità procedente trasmette a quella competente un rapporto preliminare in formato digitale contenente la descrizione del piano o del programma e le informazioni utili per verificare l'impatto in base ai criteri dell'Allegato I, e quest'ultima acquisiti i necessari pareri dalle autorità competenti in materia ambientale e tenuto conto delle osservazioni pervenute, entro 90 g. emette il provvedimento di verifica ad assoggettabilità, assoggettando o escludendo il piano e se del caso dettando le necessarie prescrizioni. Tale provvedimento motivato va reso pubblico.




I procedimenti ambientali:

Valutazione Ambientale Strategica - Procedimento

2. c.d. procedura di scoping:

consente di anticipare ai momenti preliminari dell'attività di elaborazione dei piani e dei programmi il confronto tra l'amministrazione competenze alla valutazione e quella procedente

“al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”



I procedimenti ambientali:

Valutazione Ambientale Strategica - Procedimento

➔ concludere queste fasi preliminari ed eventuali prede avvio il procedimento di v.a.s. vero e proprio:

(A) AVVIO PROCEDIMENTO:

- l'autorità procedente elabora un rapporto ambientale e lo presenta all'autorità competente congiuntamente al progetto di piano o programma e ad una sintesi non tecnica;
- l'autorità procedente cura la pubblicazione nella G.U e nel B.U.R di un avviso contenente il titolo della proposta di piano, l'indicazione dell'autorità procedente e competente e degli uffici presso i quali prendere visione della documentazione (sia l'autorità competente che quella precedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano/programma e il rapporto ambientale)



I procedimenti ambientali: *Valutazione Ambientale Strategica - Procedimento*

(B) FASE ISTRUTTORIA:

- fase partecipativa entro 60 g da pubblicazione avviso (no inchieste pubbliche);
- valutazione da parte dell'autorità competente del rapporto ambientale e degli eventuali contributi partecipativi;

(D) FASE DECISORIA:

- adozione di un parere motivato con il quale l'autorità competente valuta la compatibilità ambientale del piano o del programma sulla base dell'attività tecnico-istruttoria svolta sulla documentazione acquisita anche in via partecipativa;
- il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e con la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione è trasmesso all'autorità competente all'adozione o approvazione del piano o programma



I procedimenti ambientali:


Valutazione Ambientale Strategica - Procedimento

(E) FASE INFORMAZIONE:

pubblicazione nella *G.U.* e nel *B.U.R.* e nel *web*
del parere motivato, di una dichiarazione di sintesi che esplica come si è tenuto conto nella redazione del piano/programma dei risultati del parere e delle misure adottate a seguito della fase di monitoraggio

(F) FASE MONITORAGGIO:

mediante il sistema delle agenzie ambientali, viene compiuta una *verifica del raggiungimento degli obiettivi*, vengono *individuati e controllati gli impatti* derivanti dall'attuazione del piano e programma con l'adozione delle eventuali ed opportune *misure correttive (?)*;
le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione



I procedimenti ambientali: Valutazione Ambientale Strategica – Effetti v.a.s.

Art. 11, 5° comma



posto che la v.a.s. “costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.



Vincolativita' del parere

(atto endo-procedimentale, impugnabile solo con il provvedimento di adozione o approvazione del piano/programma)



I procedimenti ambientali: Valutazione Ambientale Strategica – Effetti v.a.s.

..... circa tale vincolatività, alcune prescrizioni sono però contrastanti:
ai sensi dell'art. 15, 2° comma, l'adeguamento del piano/programma
al parere risulta essere un'attività dovuta
("provvede, *ove necessario*, alla revisione ..."):

sebbene poi

l'art. 19, 2° comma, relativamente ai rapporti tra v.a.s. e v.i.a.,
prevede che "per i progetti inseriti in piani e programmi per i
quali si è conclusa positivamente la procedura di v.a.s., il giudizio
di v.i.a. negativa ovvero il contrasto di valutazione su elementi
già oggetto della v.a.s. è adeguatamente motivato"... ..



I procedimenti ambientali: Valutazione Ambientale Strategica – Effetti v.a.s.

... .. da tale norma si desume non solo il possibile contrasto di valutazioni ambientali tra v.a.s. su piani e programmi e successiva v.i.a. su progetti (e già questo dato solleva non poche perplessità visto che ai sensi dell'articolo 10, 5° comma si fondano sugli stessi elementi conoscitivi),
ma soprattutto la possibilità di "bypassare" la vincolatività della v.a.s. (in presenza "un'adeguata motivazione")



più che presupposto logico-sostanziale dell'attività di pianificazione e programmazione sembra quindi che la v.a.s. funga da semplice supporto alla decisione amministrativa



*I sistemi di gestione ambientale:
le Certificazioni Ambientali
EMAS*

EMAS



Sistema di Certificazione comunitario
ad adesione volontaria

(introdotta dal Reg. 1863/93/CEE è oggi disciplinata dal
Reg. 1221/2009/CE)



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali EMAS

Obiettivi EMAS



migliorare le prestazioni ambientali delle “organizzazioni”

(termine ampio che comprende sia soggetti privati che organizzazioni pubbliche situati all'interno o all'esterno della Comunità che abbiano una propria struttura funzionale e organizzativa)

e fornire al pubblico informazioni sulle prestazioni ambientali delle suddette organizzazioni

attraverso l'introduzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione periodica dell'efficacia di tali sistemi, il dialogo con il pubblico e la partecipazione attiva dei dipendenti anche attraverso iniziative di formazione professionale (art. 1 reg.)

I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali

EMAS

FASI EMAS:

- un' Analisi Ambientale Iniziale:

al fine di individuare e documentare tutti gli aspetti rilevanti connessi all'attività del sito (rumori, odore, scarichi in acqua, emissioni in atmosfera...)

e ottenere i dati necessari per fissare gli obiettivi di efficienza ambientale che l'impresa può e decide di perseguire



per cui attuata questa prima fase saranno disponibili tutti gli elementi per la formulazione di una politica ambientale, con la quale l'azienda dichiara il proprio impegno a favore del miglioramento della tutela ambientale ed enuncia i principi cui si ispira.



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali EMAS

- redazione del Programma Ambientale:

nel quale l'azienda stila i concreti piani di azione da attuare, predispone le risorse e gli strumenti operativi adeguati e definisce poteri e responsabilità all'interno della propria struttura pianificando le relative scadenze;

- predisposizione di un Sistema di gestione ambientale*, struttura aziendale *ad hoc* per l'attuazione del programma ambientale

(“quella parte di tutto il sistema di gestione aziendale che comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse definite ed adottate per l'attuazione del programma ambientale”)



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali EMAS

scopo del Sistema di gestione ambientale*:

- l'introduzione, il riesame e la revisione del programma ambientale;
- la valutazione e la registrazione degli effetti ambientali connessi con l'attività del sito;
 - il controllo operativo delle attività produttive e gestionali;
 - la documentazione dell'attività di gestione ambientale;
 - l'auditing "interno" del sito

ossia la valutazione, sistematica, documentata e obiettiva dell'efficienza complessiva del SGA del sito e della sua effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati nel programma ambientale, creando un continuo *feedback* che permetta di adeguare, nel minor tempo possibile, le scelte del management alle condizioni che si trova ad affrontare.

I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali

EMAS

■ Dichiarazione Ambientale

resoconto dell'attività del sito, dei suoi effetti sull'ambiente, sui risultati ottenuti, nonché sugli obiettivi ambientali futuri che

➔ analisi ambientale iniziale + sistema di gestione ambientale + procedura di audit sono esaminate da un "verificatore ambientale accreditato *" (ossia persona fisica, giuridica, associazione che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida previste dal reg. ed istituito a tale fine in ogni stato membro; in Italia con d.m. 413/95 è stato nominato il "Comitato Ecolabel e Ecoaudit - Sezione EMAS Italia" che si avvale del supporto dell'ISPRA e delle agenzie regionali per verificare che l'organizzazione richiedente rispetti effettivamente la normativa ambientale)

➔ la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore

* da un organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell'art. 4 del regolamento che ha il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliarne l'attività



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali EMAS

- Registrazione

delle organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione EMAS (da parte del c.d. “organismo competente” che da noi coincide con il Verificatore Ambientale Certificato);

- Publicizzazione della registrazione*

a livello europeo in Gazzetta Ufficiale ma anche nel registro in formato web redatto dai soggetti competenti alla registrazione

* utilizzo del logo EMAS (Allegato V): sulle informazioni convalidate, sulle dichiarazioni ambientali, sulla carta intestata, sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione ad EMAS ed in alcuni casi anche sulla pubblicità di prodotti, attività e servizi (ma mai sui prodotti, imballaggi o nella pubblicità comparativa)



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali EMAS

per il mantenimento della registrazione *:

l'organizzazione richiedente deve far sottoporre a verifica il **SGA** e il **programma di audit** e trasmettere gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale all'organismo competente, mettendoli anche a disposizione del pubblico.

(in caso di inadempimenti successivi alla registrazione, l'organismo competente provvederà a seconda della gravità dell'infrazione alla sospensione o cancellazione dal registro)

* durata triennale, subordinata ad una verifica annuale. Alla scadenza del triennio la convalida può essere rinnovata secondo l'iter descritto



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali

Vantaggi certificazione:

1. riduzione costi di gestione (palesi o occulti) dell'inquinamento in virtù dell'imputazione a ciascun settore ambientale dei relativi costi ambientali;
 2. riduzione del "fondo per rischi ed oneri";
3. possibilità di stipulare polizze assicurative più vantaggiose;
 4. maggiore facilità nell'accesso al credito;
5. miglioramento della produttività individuale (migliori condizioni di lavoro);
6. miglioramento dei rapporti con le autorità ambientali (minore pressione burocratica-amministrativa sulle imprese);
7. miglioramento dei rapporti con il pubblico (ricadute sul piano dell'immagine);
8. acquisto di maggior valore da parte del sito/organizzazione;
9. maggiore documentazione associata all'attività di certificazione può favorire l'individuazione di eventuali responsabili in caso di incidenti ambientali e delle cause.



I sistemi di gestione ambientale: le Certificazioni Ambientali

Svantaggi certificazione:

1. aumento costi
(formazione personale; analisi e relazioni tecniche; realizzazione del SGA, audit di mantenimento; ricerca e sviluppo di strumenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale);
2. riduzione iniziale della produttività dovuta:
al disorientamento iniziale del personale, alla maggiore visibilità dell'organizzazione (che paradossalmente potrebbe far aumentare i controlli), alla lungaggine dei tempi medi di certificazione